


Pubblicato il 08/09/2021

N.04680 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 07475/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7475 del 2021, proposto da

Rosanna Lanzillotti, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giulia Cupisti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1. Della nota prot. n. 338 del 08.06.2021 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “AD24”- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Tedesco), nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

2. Della nota prot. n. 4787 del 23.04.2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “AD24”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
7. Della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 48,5 per i quesiti di Tedesco e 3,7 per i quesiti di Inglese, per un totale di 52,2;
8. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
9. Del giudizio “non sufficiente” comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il suo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
10. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4

i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato sotto plurimi profili il mancato superamento delle prove scritte del concorso indicato in oggetto;

Considerato che, in ricorso analogo, il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 4438 del 27 agosto 2021, ha così statuito:

“Rilevato che

- quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;

- quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l'intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;

Ritenuto che pertanto l'appello cautelare non possa essere accolto ...”;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza di tutela cautelare alla luce delle suesposte considerazioni;

Considerato, altresì, che, sul piano della completezza del contraddittorio:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:
 - a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dal quale risulti:
 - 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7.- il testo integrale del ricorso;
 - b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
 - a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;

- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.